

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e di stato giuridico dei figli, nonché di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero.

Art. 1 *(Finalità)*

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge disciplina il diritto alla vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e lo stato giuridico dei figli nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché l'accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero.
2. La presente legge riconosce ai figli con genitori dello stesso sesso lo stesso stato giuridico e il godimento dei medesimi diritti dei figli di genitori di sesso diverso.

Art. 2 *(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)*

1. Al codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 84 al comma 1 è anteposto il seguente: «Possono contrarre matrimonio due persone di sesso diverso o dello stesso sesso.» e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti ed età»;
 - b) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono inserite le seguenti: «oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso, reciprocamente come coniugi»;
 - c) all'articolo 108, comma 1: «rispettivamente in marito e in moglie» sono inserite le seguenti: «oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso, reciprocamente come coniugi»;
 - d) all'articolo 143, comma 1, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi»;
 - e) all'articolo 294, comma 2, dopo le parole: «marito e moglie» sono aggiunte le seguenti: «o coniugi».

2. Ogni disposizione contenente le parole «coniuge», «coniugi», «marito», «moglie» o termini equivalenti, ovunque ricorra nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applica anche ai coniugi nel matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Art. 3

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito altresì quando la condizione di sterilità o di infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedere individualmente alla procreazione medicalmente assistita»;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Il ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, comma 3, il ricorso»;

c) all'articolo 5, le parole: «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» sono sostituite dalle seguenti: «le coppie formate da persone di sesso diverso ovvero da due donne, in età potenzialmente fertile, entrambe maggiorenni e viventi nonché la donna di stato libero maggiorenne e in età potenzialmente fertile»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle parole: «Ai soggetti di cui all'articolo 5»;

2) al comma 2, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle parole: «Ai soggetti di cui all'articolo 5»;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto, congiuntamente nel caso di accesso da parte di una coppia, al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e, al terzo periodo, le parole «dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 5»;

4) al comma 4, le parole: «alla coppia» sono soppresse;

e) all'articolo 8, le parole: «della coppia che ha» sono sostituite dalle parole: «dei soggetti che hanno»;

f) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora una coppia di donne o di persone di sesso diverso ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge, la parte unita civilmente o il convivente, il cui consenso sia stato espresso ai sensi dell'articolo 6 ovvero sia ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di cui all'articolo 243-bis né l'impugnazione di cui all'articolo 263 del codice civile, che restano in questo caso precluse anche al figlio e agli altri soggetti che ne avrebbero legittimazione secondo il codice civile.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore o la donatrice di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di ricorso a gamete proveniente da una delle parti della coppia.»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di disconoscimento e dell'anonimato della madre»;

g) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in violazione dell'articolo 4, comma 1 o dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.».

2. I Ministri della giustizia e della salute sono autorizzati ad apportare, con propri decreti da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 19 febbraio 2004, le modificazioni al decreto ministeriale 16 dicembre 2004, n. 336 necessarie ad adeguarne il contenuto alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 2004, n. 15254, necessarie ad adeguarne il contenuto alla presente legge.

Art. 4

(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente: «Art. 67-bis. (*Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità*) – 1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al Pubblico Ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.

2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso.»;
- b) all'articolo 64, comma 1, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'art. 67-bis, la sentenza»;
- c) all'articolo 65, comma 1 la parola: «Hanno» è sostituita dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'art. 67-bis, hanno».

Art. 5

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 6 il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'adozione è consentita individualmente a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti dell'unione civile costituita da almeno tre anni.»;
- b) all'articolo 46, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il consenso del genitore non può essere rifiutato se l'adozione risponde all'interesse del minore, anche considerato il legame instauratosi tra questi e l'adottante. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 250, quarto comma, del codice civile.».

Art. 6

(Delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni vigenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento alla presente legge delle disposizioni contenute nel codice civile, nella legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) aggiungere, ove necessario, il riferimento all'eventuale identità di sesso dei coniugi nelle disposizioni che si riferiscono al marito e alla moglie;
- b) aggiungere, ove necessario, il riferimento all'eventuale identità di sesso dei genitori nelle disposizioni che si riferiscono al padre o alla madre ovvero a entrambi congiuntamente;
- c) assicurare in ogni caso ai nati in coppia di genitori dello stesso sesso lo stato giuridico e i medesimi diritti e doveri riconosciuti ai figli;
- d) prevedere che il Ministro dell'Interno adotti con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione della presente legge e dei

decreti legislativi adottati in attuazione della medesima e che, in caso di mancata o tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile possano comunque procedere alla formazione di tali atti;

e) prevedere che, per tutto quanto non espressamente previsto, le disposizioni in materia di matrimonio e filiazione, ovunque contenute nell'ordinamento, si applichino indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta con proprio decreto le formule e i modelli necessari a consentire l'applicazione della presente legge nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, o in caso di sua mancata o tardiva adozione, l'ufficiale dello stato civile è comunque autorizzato a formare gli atti di nascita e le annotazioni ovvero a ricevere le dichiarazioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, se del caso manualmente.

3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, le disposizioni relative al matrimonio e alla filiazione, ovunque contenute nelle leggi, negli atti aventi

forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche qualora nei loro confronti sia intervenuta sentenza di adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d) della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso, l'ufficiale di stato civile annota a margine dell'atto di nascita la dichiarazione di riconoscimento o il provvedimento giudiziale conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, ovvero la sentenza di riconoscimento dell'atto o provvedimento straniero di cui all'articolo 4.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono più costituirsi unioni civili fra persone dello stesso sesso.

6. Le parti di una unione civile fra persone dello stesso sesso già costituita ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero trascritta ai sensi dell'articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218 possono contrarre matrimonio mediante celebrazione o, se lo richiedano, mera dichiarazione congiunta avanti all'ufficiale di stato civile. La stessa può anche essere trasmessa con sottoscrizioni autenticate da un pubblico ufficiale. Ricevuta la dichiarazione di cui ai periodi precedenti, l'ufficiale di stato civile procede senza indugio alle corrispondenti trascrizioni e annotazioni.

7. In mancanza della celebrazione o della dichiarazione congiunta di cui al comma precedente, all'unione civile continua ad applicarsi la legge 20 maggio 2016, n. 76, salvo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 8 **(Abrogazioni)**

Sono abrogati:

- a) l'articolo 3, comma 3, lett. g) della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
- b) l'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, limitatamente al secondo e al terzo periodo;
- c) l'articolo 1, comma 20, limitatamente al secondo e al terzo periodo, e comma 27 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- d) l'articolo 32-*bis* della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 9 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.